



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di missione ZES

- Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*” che ha istituito la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, ricomprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;
- Visto l'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023 che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Struttura di missione ZES;
- Visto l'articolo 13 del citato decreto-legge che istituisce lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, e stabilisce la sua competenza in relazione ai seguenti procedimenti: a) procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi; b) procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva; c) procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo;
- Visto l'articolo 14 del medesimo decreto-legge, che disciplina il procedimento per il rilascio, da parte della Struttura di missione ZES, dell'autorizzazione unica, per progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica;
- Preso atto che il Piano strategico della ZES unica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio 31 ottobre 2024, individua nella collaborazione istituzionale una delle modalità di attuazione della strategia della ZES unica, anche al fine di garantire la massima integrazione con le politiche di sviluppo promosse dalle amministrazioni centrali competenti;
- Visto il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, oggi abrogato e confluito nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia), recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto*”

2010, n. 136”, che istituisce l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile e posto sotto la vigilanza del Ministro dell’interno;

- Visto l’articolo 110, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, che attribuisce all’Agenzia, tra gli altri, i seguenti compiti: “*d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell’articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell’esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui a g l i articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell’esecuzione; f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta*”;
- Considerato l’interesse della Struttura di missione ZES a promuovere le opportunità di semplificazione amministrativa offerte dalla ZES unica nell’ambito delle attività di amministrazione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose;
- Visto l’accordo di collaborazione, di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto in data 28 maggio 2025 dal Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Pref. Maria Rosaria Laganà, e dal Coordinatore della Struttura di missione ZES, Avv. Giuseppe Romano, allo scopo di garantire la sollecita restituzione alla collettività dei beni confiscati definitivamente alla criminalità organizzata attraverso gli strumenti di semplificazione offerti dalla ZES unica;
- Rilevato che, in attuazione del menzionato accordo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, intendono: a) instaurare un rapporto di leale collaborazione, anche mediante la convocazione di appositi tavoli tecnici di confronto, allo scopo di adottare le iniziative e i provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011; b) assicurare la massima celerità del procedimento amministrativo di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023, riguardanti interventi sui beni immobili di cui all’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ove compatibili con le finalità sociali ovvero economiche di cui al citato comma 3 e avviati su istanza dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, degli enti territoriali e dei soggetti assegnatari; c) svolgere azioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio, al fine di garantire la continuità delle attività oggetto dell’accordo e il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati; d) favorire l’effettivo e costante scambio di dati e informazioni, allo scopo di rendere più efficace l’azione delle Parti;

Considerato che le Parti concordano di dare un'adeguata visibilità all'accordo di collaborazione, mediante l'adozione di forme e strumenti di comunicazione concordati e adeguati ai pertinenti livelli territoriali nonché mediante la promozione di piani di comunicazione relativi agli obiettivi, alla realizzazione e ai risultati dell'accordo, congiuntamente o singolarmente, anche nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione;

Considerato pertanto l'interesse comune a svolgere le rispettive attività sopra richiamate e la volontà di cooperare reciprocamente per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi;

Rilevato che dall'accordo non deriva nessun nuovo o maggiore onere a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Il Coordinatore della Struttura di missione ZES

DECRETA

È approvato l'accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto in data 28 maggio 2025 dal Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Pref. Maria Rosaria Laganà, e dal Coordinatore della Struttura di missione ZES, Avv. Giuseppe Romano, finalizzato a garantire la sollecita restituzione alla collettività dei beni confiscati definitivamente alla criminalità organizzata, attraverso gli strumenti di semplificazione offerti dalla ZES unica, con l'obiettivo di rafforzare la presenza delle istituzioni garanti della legalità sul territorio, attraverso la promozione, la valorizzazione dei beni confiscati e il loro utilizzo per finalità istituzionali, economiche e sociali a beneficio della collettività.

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giuseppe Romano

Giuseppe Romano